



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", il quale, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;

VISTO il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 10 settembre 2009, recante "disciplina relativa all'attuazione e alla gestione del Fondo di garanzia. (Fondo di credito per i nuovi nati)", con il quale, ai sensi del predetto art. 4, comma 1, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011 con il quale il Prof. Andrea Riccardi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale sono state delegate al Prof. Andrea Riccardi funzioni in materia di politiche per la famiglia;

VISTO l'art. 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)", che dispone la proroga delle misure relative al Fondo di credito per i nuovi nati per gli anni 2012, 2013, 2014;

RITENUTO necessario aggiornare di conseguenza la disciplina relativa all'attuazione e alla gestione del Fondo di credito per i nuovi nati di cui al menzionato decreto del 10 settembre 2009, rendendo, in particolare ammissibili alla garanzia del Fondo, anche le operazioni di finanziamento relative ai bambini nati o adottati negli anni 2012, 2013 e 2014;



DECRETA

Art. 1

Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo di credito per i nuovi nati,

Il primo periodo del comma 1, dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2009, richiamato in premessa, è sostituito dal seguente: "Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014".

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 MAG. 2012

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri  
il Ministro delegato alle politiche per la famiglia

Il Ministro dell'economia e delle finanze

IL VICE MINISTRO DELEGATO  
(Prof. Vittorio Umberto Grilli)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO 15/2/2012

Roma, 30/5/2012

IL REVISORE

IL DIRIGENTE



Pres. Cons. Ministri  
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI  
Addi 54 LUG 2012  
Reg. n. 6 Fog. n. 3/10